



Decreto federale concernente il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 28 capoversi 1^{bis} lettera c e 3 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

Lo spazio aereo della Svizzera è protetto con aerei da combattimento e con sistemi di difesa terra-aria.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di pianificare il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo mediante l'acquisto di nuovi aerei da combattimento e di un nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata in maniera tale che il rinnovo sia concluso entro la fine del 2030.

Art. 3

Il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo dovrà essere realizzato nel rispetto dei seguenti parametri fondamentali:

- a. è definito un volume finanziario massimo di 8 miliardi di franchi (Stato: Indice nazionale dei prezzi al consumo. Gennaio 2018);
- b. le ditte estere che ricevono commesse per il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo sono tenute a compensare il 100 per cento del valore contrattuale mediante l'assegnazione di mandati in Svizzera (affari offset);
- c. gli acquisti saranno proposti alle Camere federali nel quadro in uno o più programmi d'armamento.

¹ RS 171.10

² ...

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.